

VA DE ME CUM

Gli adempimenti
in tema di
sicurezza sui
luoghi di lavoro
per le
Organizzazioni
di Volontariato



SODALIS

CSV SALERNO

Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Salerno



SODALIS

CSV SALERNO

Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Salerno



AREA FORMAZIONE

Collana **"Come fare per..."**

AUTORI

Michele Pepe, Francesco Tortora

COORDINAMENTO E EDITING

Area Comunicazione

GRAFICA

Basile Associati

STAMPA

Tipografia S. Domenico

Finito di stampare nel mese di aprile 2012

» Indice

» PREFAZIONE

Pag. 4

PRESENTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

a cura di **Fabio Fraiese D'Amato**

Pag. 5

» PRIMA PARTE

a cura di **Francesco Tortora**

- » Nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza: dal corso di formazione al Vademecum **Pag. 6**
- » La normativa in tema di sicurezza: i soggetti chiamati ad applicarla e i documenti da redigere **Pag. 8**
- » Funzioni e compiti dei volontari: definizioni e disposizioni della normativa **Pag. 11**
- » La valutazione dei rischi: a chi rivolgersi **Pag. 17**

» SECONDA PARTE

a cura di **Michele Pepe**

- » Approfondimento: informazioni e definizioni utili sul "Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro" **Pag. 20**

» APPENDICE

- » Glossario **Pag. 28**
- » Autocertificazione **Pag. 30**
Ai sensi dell'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008

Prefazione

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro Sodalis CSV Salerno si è attivato al fine di ben orientare le organizzazioni all'acquisizione di elementi di conoscenza della normativa in generale, nonché degli adempimenti pratici che i soggetti coinvolti devono mettere in atto.

Pertanto il Centro Servizi ha predisposto un'attività di supporto per le OdV, organizzando un corso di formazione destinato ai rappresentanti legali delle associazioni.

Il corso, strutturato in quattro moduli da quattro ore, ha consentito ai partecipanti di acquisire la conoscenza della normativa nella sua evoluzione temporale, attraverso l'esame di Decreti, Leggi e Norme Tecniche; fornendo, ancora, precise indicazioni in merito agli obblighi strettamente operativi, ai soggetti coinvolti, agli Enti preposti alla sorveglianza ed alle modalità con cui organizzare e gestire un sistema di sicurezza sul lavoro, rispondente alle aspettative della normativa.

La funzione di questo opuscolo è quella di lasciare una guida pratica nelle mani dei soggetti interessati quale strumento di consultazione; riteniamo, altresì, che possa diventare strumento di sensibilizzazione nei confronti di una materia che tutela la sicurezza della vita.

Prof. Pasquale Longo
Presidente Sodalis CSV Salerno

ME
di Volontariato
CUM



Presentazione corso di formazione “La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle Organizzazioni di Volontariato – R.S.P.P.”

a cura di **Fabio Fraiese D’Amato**

Alla luce del D. Lvo 81/08 e del successivo decreto correttivo (D. Lvo 106/09) che impone anche alle Organizzazioni di Volontariato di adeguarsi alle norme in tema di sicurezza, si intende con tale corso informare e formare soprattutto i legali rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato sugli adempimenti da mettere in campo per assolvere alle disposizioni di legge. Il corso approfondisce la normativa di settore: D. Lvo 81/08 e D. Lvo 106/09 e relativi adempimenti e modulistica.

Il programma del corso ha previsto 4 giornate formative per un totale di 16 ore tra attività teorica ed esercitazioni pratiche:

- » Quadro normativo: D. Lgs. 626/94 – D. Lgs. 81/08 – D. Lgs. 106/09.
- » La Prevenzione incendi, i piani di evacuazione e la segnaletica di emergenza – D.M. 10/3/98 - Pronto Soccorso aziendale – D.M. 388/03, Dispositivi di Protezione Individuale.
- » Organi di Vigilanza - Sorveglianza sanitaria, Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Informazione ed informazione dei lavoratori.
- » Valutazione dei rischi - Tipo di rischio e misure tecniche e organizzative di sicurezza, Tutela dei lavoratori nelle Organizzazioni di volontariato, Esercitazione pratica.

PRIMA PARTE

Nuove disposizioni legislative in materia di
sicurezza: dal corso di formazione al
Vademecum

a cura di **Francesco Tortora**

**VA
DE
ME
CUM**

Gli adempimenti
in tema di
sicurezza sui
luoghi di lavoro
per le
Organizzazioni
di Volontariato



Mai come adesso possiamo considerare la legge sicurezza come una legge globale in favore di coloro che prestano lavoro tra i quali rientrano, in genere, i lavoratori con o senza retribuzione: quanto affermato sta proprio nell'ultima rivoluzione normativa in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, sfociata nell'ormai famoso Decreto 81/2008 e comunemente definito Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

È proprio in questo testo che il Legislatore ha evidenziato esplicitamente alcune figure, che prima potevano rientrare nel contesto sicurezza vuoi per un concetto altamente morale, (cosa talaltro condivisibile dai più), vuoi per interpretazioni effettuate dai tecnici e dai dotti del settore.

I volontari e le Organizzazioni di Volontariato entrano proprio nel novero di questa nuova norma tanto che il Governo, nel decreto di cui sopra, li ha più volte “pronunciati” e questo significa che c'è forte considerazione per questo settore e per chi opera in questo specifico contesto.

Con la presente guida, per nulla esaustiva, ma capace quantomeno di sollevare la consapevolezza necessaria per lavorare in modo sicuro, non ci soffermeremo nell'affrontare “dottrinalmente” la nuova veste giuridica a favore dei lavoratori, anche se è certo il fatto che talvolta esporremo la fonte normativa di quanto stiamo per raccontarvi.

Forse, anzi sicuramente, non dovrebbero nemmeno esistere leggi, procedure e sanzioni per pensare di “contare” meno incidenti sul lavoro: basterebbe, a modesto parere, quel sano principio morale che è presente in ciascun membro della collettività vivente.

Durante le nostre esperienze, il paradossale sta nell'essere fin troppo burocratici, quando del poco buon senso potrebbe costituire quel vero toccasana che porta ad una vita lavorativa maggiormente serena e con chiari riflessi positivi anche in quella personale.

Non ce ne vogliate se, dalla lettura, noterete un taglio decisamente pratico: è quanto effettivamente abbiamo pensato di fornirvi con questo vademecum dato che presumiamo che sia finita l'epoca del solo “saper cosa”! Oggi è necessario “saper cosa fare” e il nostro compito punta dritto a questo livello di obiettivi.

Per le OdV nel suo complesso, riteniamo questa guida utile, non soltanto nell'ambito della gestione sicurezza delle proprie sedi, ma soprattutto per quelle attività di volontariato che vengono effettuate presso terzi come ad esempio ospedali, scuole o enti fieristici: ricordate che i volontari che prestano la loro



passione possono incombere in rischi nascosti perché semplicemente mai conosciuti o perché, ancor più semplicemente, non sanno come comportarsi in modo corretto e sicuro!

Per i responsabili delle OdV, definiamo pratico questo piccolo contributo scritto, per apprendere le conoscenze di base necessarie per gestire la sicurezza dei lavoratori e collaboratori che risultano inquadrati presso la vostra struttura e della quale voi ne siete i datori di lavoro: in questa ipotesi la vostra organizzazione vale quanto un'impresa e la legge sicurezza impone determinate azioni da compiere e che vedremo insieme più in là.

Per i lavoratori, per i collaboratori delle OdV e per tutti i volontari che ne partecipano questa guida è nata proprio per tutelare la vostra persona: approcciatevi come a quel qualcosa che vi spetta di diritto e beneficiate di quanto le vostre organizzazioni investono per la vostra sicurezza. Per i restanti lettori, queste righe rappresentano un qualcosa di insolito: purtroppo il mondo del business spinge sempre verso direzioni lucrative e questo è uno dei motivi per i quali l'informazione in favore delle OdV e di chi presta la propria opera è carente rispetto agli enti di natura commerciale. Approfittate, comunque, di quanto avrete modo di imparare: la sicurezza, per come la pensiamo noi, interessa tutti e tutto, sia che ci troviamo sul luogo di lavoro, che in altre situazioni sia per noi stessi, che per le altre persone.



LA NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA: I SOGGETTI CHIAMATI AD APPLICARLA E I DOCUMENTI DA REDIGERE

Il primo livello di informazioni che vogliamo trasferirvi è di pensare che siamo persone e questa è una bella notizia in favore di chi, spesso e inconsciamente, non apprezza il valore della propria vita ponendola a serio rischio di accidenti. Detto ciò sembra davvero superfluo spingervi oltremodo per una maggiore garanzia lavorativa: voglio dire che già dovrebbe essere in noi quel sano senso di responsabilità che è necessario per riconoscere i rischi, per evitarli, per comportarsi in tutta sicurezza.

La legge che si preoccupa della sicurezza sul lavoro ha come obiettivo proprio la salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori e di tutte le altre persone che possono incombere in rischi la quale gravità o meno, può dipendere non



soltanto da variabili oggettive, ma anche da comportamenti poco o per nulla prudenti.

La stessa legge definisce chi deve considerarsi “lavoratore” e, conseguentemente, in favore di queste persone iniziano una serie di adempimenti e di azioni. Non c'è dubbio sul fatto che le OdV siano soggetti che vengono considerati datori di lavoro quando nel proprio organico si ri-comprendono lavoratori o anche collaboratori, ma parimenti sono responsabili circa altre persone, come i volontari, che pur non essendo inquadrati nel proprio organico ai fini previdenziali ed assistenziali, prestano la loro attività presso terze strutture (scuole, case di riposo, centri di assistenza, etc).

I principi su cui iniziare davvero a concentrarci sono:

- organizzare le OdV in modo da renderle sicure per le persone che ne fanno parte e per le persone che vi accedono;
- pensare di tutelare le persone a tutti livelli di rischio qualunque sia la loro veste all'interno dell'Organizzazione di Volontariato.

Per quanto detto, per un'organizzazione sicura non occorre che l'OdV sia anche datore di lavoro o che i propri volontari espletino compiti presso strutture organizzate da datori di lavoro: vogliamo sostenere semplicemente che è giusto pensare sempre ad un ambiente sicuro e che le persone lavorino in modo sicuro e che sia sempre sicuro il fatto che restino illese!

Ad ogni modo, però e come giusto che sia, c'è da rispettare la legge sicurezza: quanto finora affermato è lo scopo primario (tutelare qualsiasi livello di persona), ma le leggi ne tracciano le linee guida (come tutelare le persone).

Questa introduzione dovrebbe far già comprendere che la normativa sulla sicurezza pone delle diversità e quindi si presuppone una casistica diversa a seconda di determinate ipotesi, quali:

1. OdV Datore di Lavoro: quando nel proprio organico figurano dipendenti e/o collaboratori.

2. OdV Non Datore di Lavoro: quando nel proprio organico non sono presenti né dipendenti né collaboratori.

Per le OdV, essere o non essere datori di lavoro, significa muoversi in una direzione o in un'altra: quando si è datori di lavoro (*punto 1*) perchè si ha in carica almeno un lavoratore o un collaboratore, la legge sulla sicurezza pone



in essere una serie di adempimenti quali ad esempio la redazione del Dvr (Documento di Valutazione dei Rischi) e la preliminare valutazione dei rischi. Diversamente, quando le OdV non sono datori di lavoro (*punto 2*), nulla è dovuto in materia di sicurezza e salute sul lavoro, fermo restando l'applicazione di altre misure di sicurezza diverse da quelle previste dal decreto 81/2008. A titolo di esempio, rientrano in questa casistica gli impianti elettrici che debbono essere realizzati conformemente ad una disposizione normativa che nel caso è rappresentata dal Dm 37/2008 (che ha sostituito la vecchia legge 46/90).

Vediamo ora, in una breve scaletta, quali sono gli adempimenti a carico dei datori di lavoro fra le quali le OdV che hanno in forza almeno un dipendente e/o un collaboratore:

Redazione di un Documento sulla Valutazione dei Rischi (in breve Dvr), con tanto di assolvimento degli obblighi di “data certa” e che deve essere aggiornato entro 30 giorni da ogni variazione significativa in termini di rischio.

Questo documento in sintesi deve contenere almeno i seguenti punti:

- una relazione specifica sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione analitica delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi effettuata;
- la programmazione delle misure ritenute idonee per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in favore dei lavoratori e dei collaboratori; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle politiche da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (R spp, Dirigenti, etc.);
- l'indicazione nominativa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R spp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale (RIs o R I st) e del medico competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,

specificata esperienza, adeguata formazione e addestramento (soprattutto in favore di coloro che utilizzano particolari attrezzature per le quali si richiedono specifiche attività formative).

Per quanto non favorevole personalmente a questa idea, è giusto riferirvi circa la possibilità di derogare quanto sopra elencato in una sola autocertificazione, quando i lavoratori non superano le 10 unità.

Consentitemi di essere in disaccordo con l'istituto dell'Autocertificazione: la comodità di un solo atto (solitamente se ne vedono in circolazione proprio in forma di una sola pagina) credo che possa essere controproducente per lo stesso datore di lavoro.

I Giudici di merito, in più occasioni, hanno richiesto ai datori di lavoro interessati di esprimere per iscritto quanto in mente loro avevano autocertificato. In aggiunta con l'autocertificazione ci troveremo anche spiazzati in ordine ad un'efficace dimostrazione probante sul nostro da farsi a tutela delle persone che prestano la loro opera per nostro conto: quindi, ora come non mai, vi consiglio vivamente di redigere un documento di valutazione dei rischi in linea con le vostre organizzazioni e che ne rispecchi complessivamente la realtà qualunque sia il numero dei prestanti.



FUNZIONI E COMPITI DEI VOLONTARI: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA

Ora, dopo aver esaminato la dovuta applicazione o meno della legge sicurezza sul lavoro a seconda dello status delle OdV (datore o non datore di lavoro), passiamo alla verifica di come debbono essere applicati e garantiti i compiti in favore dei volontari delle OdV in qualunque circostanza possiamo trovarci. In primis, per avere sinteticamente le idee ben chiare, è giusto precisare che proprio per i volontari la normativa si è espressa in più occasioni nell'ultima versione del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed aggiornato col Decreto Legislativo n. 106/2009.

La normativa stessa definisce quali volontari debbano essere oggetto di determinate misure di sicurezza e quali volontari debbano essere, invece, oggetto di altre misure di sicurezza.

Il gioco, e mi si conceda appunto il gioco di parole, sta proprio nella definizione

che il legislatore conferisce al termine “lavoratore”.

Siccome è il lavoratore il soggetto da tutelare a tutti gli effetti, la norma, nella sua definizione, integra tutte quelle persone che sono, per l'appunto, dei lavoratori ed altre che vengono considerate tali per il principio dell'equiparazione. Il che significa, per questo preciso caso, far sì che la tutela sia estesa anche ad altri soggetti non propriamente lavoratori o collaboratori inquadrati ai fini previdenziali e con in essere un rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro.

È interessante anche la lettura della prova legislativa di quanto affermato: ecco, quindi, la definizione normativa del termine “lavoratore” di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 aggiornato ad oggi:

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a. Lavoratore: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; **[il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266;], i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile;]** il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.*

È importante leggere con particolare cura le parole barrate: la loro esclusione



dal testo originario del D.Lgs. 81/2008, avvenuto col D.Lgs. 106/2009, non è assolutamente priva di significato per le OdV e per la loro individuazione casistica.

Già dall'esame generale di questo tratto normativo possiamo effettuare una breve considerazione, ma altrettanto efficace: i volontari di cui alla legge 266/1991 ed i volontari del servizio civile *non* sono equiparati ai lavoratori e pertanto non destinatari delle norme pertinenti la generalità dei lavoratori. Avrete già compreso, e ne siamo certi, che essendo indiscutibile il fatto di agire per la loro sicurezza esisteranno altre strade normative per perseguirla, ma questo aspetto verrà valutato attentamente in seguito.

Ma è vero anche, sempre dalla lettura della norma sopra riportata, che sono considerati "lavoratori" altri volontari quali quelli del "corpo nazionale dei vigili del fuoco" e della "protezione civile".

Ecco, quindi, che la situazione sta diventando più chiara e la scelta delle modalità di esecuzione della legge sicurezza più semplice: allora, in quale contesto opera la nostra Organizzazione di Volontariato e di quali volontari vogliamo preoccuparci per la loro incolumità fisica?

Siamo volontari del "corpo nazionale dei vigili del fuoco", della "protezione civile" o volontari diversi da queste due organizzazioni?

In ultimo, ma non per ordine di importanza, si sottolinea la decisione di rimandare l'applicazione del decreto 81/2008 per le seguenti attività in attesa di decreto attuativo che in prima battuta aveva scadenza 31/12/2010, (scadenza ormai eliminata per effetto dell'emanazione del Decreto 13/04/2011 di cui in seguito ne approfondiremo i contenuti):

- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- organizzazioni di volontariato della Protezione Civile;
- volontari della Croce Rossa Italiana;
- volontari del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico;
- volontari dei Vigili del Fuoco.

1. I volontari della Protezione Civile

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 Aprile 2011 (G.U. del 11/07/2011 con le disposizioni che avranno effetto decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la situazione per le attività sopra elencate è maggiormente chiara e lo stesso testo disciplina anche determinati dettagli "operativi" al fine di veder tutelate le persone volontarie

affidenti alle protezioni civili.

Il testo punta all'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 alle Cooperative Sociali, ai volontari di Protezione Civile, alla Croce Rossa, ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino e Speleologico, chiarendo quali sono le "particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività" di cui è necessario tener conto per quanto concerne la legge sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i volontari di Protezione Civile (ma anche quelli della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico), il Decreto 13/04/2011 evidenzia che l'applicazione delle disposizioni del Decreto 81 non possono di fatto comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile a causa del carattere di urgenza degli interventi dei volontari: questo è un tratto che riconosce, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza delle organizzazioni di Protezione Civile e dei suoi volontari nel sistema nazionale dei "soccorsi urgenti".

In aggiunta è bene considerare anche i punti che seguono e che risaltano il "ruolo umano" del volontario di protezione civile a beneficio, soprattutto, della collettività:

- a.** necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b.** organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c.** imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d.** necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

Sempre nel decreto è stabilito che il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività previste "nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti" e che, pertanto, come ciascun lavoratore ha diritto a ricevere:



- attività di formazione, informazione ed addestramento;
- idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale utili per lo specifico impiego e che venga adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Qualora i volontari possano svolgere azioni che li espongono a rischi per la salute, devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria (attività anch'essa contemplata nell'81/2008), compatibilmente "con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato". Le modalità di esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria (ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008) verranno stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Viene, inoltre, specificato che le "sedi" delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa per le quali sussiste un obbligo di tutela generale, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

2. I volontari di cui alla Legge 266/1991 e quelli del Servizio Civile

Quanto trattato nell'intero punto "1" riguarda i volontari della Protezione Civile. La casistica, però, vuole che altri volontari vengano presi in considerazione al fine di eseguire una corretta valutazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tra le altre tipologie, quindi, si segnalano prevalentemente i seguenti volontari che, come meglio vedremo in seguito, hanno tutt'altra connotazione ai fini della legge sicurezza:

- i volontari come definiti dalla Legge n. 266 del 1991;
- i volontari che effettuano il Servizio Civile.

Nel caso specifico di queste categorie è fondamentale la lettura di questi altri passi normativi iscritti sempre nel decreto 81/2008:

Articolo 3 Comma 12-bis (Campo di applicazione)

"Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro,

questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”

Questo passaggio normativo sgombera i dubbi circa “come tutelare”, ma ancora prima come considerare “normativamente” i volontari di cui alla legge n. 266/91 e quelli che effettuano servizio civile: agli stessi si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi e, quindi, non le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o equiparati.

Con questo intervento normativo cambiano le procedure di tutela, anche se non cambia mai (e fortunatamente) l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei volontari.

Sempre dalle parole del comma di cui sopra s'intravede, perchè menzionato dal legislatore, un altro articolo che si collega in modo diretto ai volontari di cui alla legge 266/91 e a quelli che prestano servizio civile.

Ma vogliamo riportarlo per intero, vista la sua brevità e visto anche il fatto che vogliamo eseguire piccole considerazioni in merito:

Articolo 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a.** utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b.** munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c.** munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:



- a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La disamina di questo articolo, purtroppo, per quanto le sue finalità siano sempre rivolte alla sicurezza dei volontari (ora lavoratori autonomi circa il da farsi in materia di salute e sicurezza), pone degli oneri a carico dei volontari stessi: il comma 2, infatti, anche in questa sezione non lascia spazio ad interpretazioni diverse dalla sua naturale e semplice disposizione.

Personalmente, come OdV, penserei di preoccuparmi di tutte le spese e gli oneri "scaturenti" da un volontario che presta la propria opera passionale in nostro favore. Ecco perché, la possibilità normativa contenuta nell'articolo 3 comma 12-bis, dovrebbe diventare per noi un obbligo morale.

Dopo aver fornito le informazioni utili al fine di inquadrare la situazione di ciascuna OdV, è bene presentare in aggiunta una serie di notizie che interessano la materia "sicurezza lavoro": anche in questo caso, ci soffermeremo nell'essere coincisi e molto generali, conferendo al lettore la possibilità di ricevere informazioni basilari che richiedono nella sua applicazione migliori approfondimenti di natura teorica e pratica.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: A CHI RIVOLGERSI

Da quanto finora letto sembra evidente la situazione che, probabilmente, bisogna farsi coadiuvare da persone esperte in questo specifico ramo. Le responsabilità che gravano in caso di inadempienze e di incidenti sono alte e, per quanto possiamo sentirci preparati, è sempre opportuno farsi affiancare da soggetti che sono impegnati professionalmente in questo campo specifico. In più, e soprattutto nella fase di valutazione dei rischi, l'esperienza di professionisti può vedere cose diverse o vederle nel modo più appropriato: troppo spesso le "vedute datoriali" sono ben diverse da come dovrebbero essere e questo può creare una distorta percezione dei rischi.

La valida collaborazione professionale, inoltre, porta il datore di lavoro nella condizione di maggiore serenità, lasciando al professionista la programmazione delle attività da porre in essere a garanzia della sicurezza degli operatori fermo restando i suoi compiti di vigilanza e le responsabilità che, difficilmente, possono essere scrollate.

Infatti, proprio in tema di responsabilità, il datore di lavoro, in questo caso l'Organizzazione di Volontariato, è il massimo "conoscitore" della struttura propria e, come tale, nessun'altra persona può avere piena consapevolezza dei rischi propri dell'attività.

Un altro vantaggio, derivante dalla collaborazione professionale costante in favore del datore di lavoro, consiste nel liberarsi di una serie di compiti materiali e burocratici, tenendosi ben stretto l'impegno mentale verso un'attività sicura e con rischi quanto più accettabili possibili.

Oggi, soprattutto per le Organizzazioni di Volontariato, il sussidio professionale può essere richiesto ed ottenuto mediante la richiesta di consulenze alle associazioni (locali o nazionali che siano), alle quali le stesse OdV afferiscono o che potrebbero afferire.

Ancora, e in virtù di una forte evoluzione tecnologica, molte informazioni anche di natura prettamente pratica, sono alla portata di tutti: il mondo internet, senza dubbi, rappresenta una fonte inestimabile di risorse alle quali tutti possiamo attingere in modo libero, incondizionato e gratuito.

L'aspetto normativo, formativo ed applicativo, quindi, non è più quel qualcosa difficile da comprendere e, questa gratuita cultura, di riflesso, aumenta anche la qualità dell'OdV nel suo insieme.

Se proprio debbo esprimermi in un pensiero credo, soltanto, che oggi debba esistere in noi la semplice volontà di realizzare e di vivere un mondo volontaristico garantito e sicuro: nulla più!

Ora che stiamo per concludere questa prima parte, vorremmo congedarci con una risorsa utile: proponiamo un modello di autocertificazione, presente in appendice che, come ben ricordate, può essere utilizzato quale strumento di valutazione dei rischi per le organizzazioni datoriali con un numero di addetti non superiore alle 10 unità.

L'importanza e l'efficacia del modello, non sta tanto nell'uso specifico che ne possiamo fare (redigere, appunto, l'autocertificazione), bensì in una visione generale di cosa chiede la normativa quando parla di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Pertanto, pregherei tutti nel non utilizzarlo semplicemente per soddisfare una mera volontà legislativa, ma di utilizzarlo, anche, come rudimentale strumento di studio, da cui poter partire per poi approfondire le tematiche interessate in ogni specifico punto indicato nel suo contenuto.

La qualità, in termini di sicurezza, della nostra struttura, della nostra organizzazione nelle prestazioni e nei risultati che conseguiamo, è direttamente proporzionale alla tipologia di decisioni che prendiamo: ricordiamoci sempre di questa cosa!

SECONDA PARTE

Approfondimento: informazioni e definizioni utili sul “Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”

a cura di **Michele Pepe**

La normativa di riferimento: il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto “Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”), si è proceduto non solo alla riorganizzazione delle regole inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ma anche alla rivisitazione della intera materia ed alla armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia.

Il decreto, composto da 306 articoli, divisi in tredici Titoli, e da 52 Allegati, ha di fatto introdotto numerose modifiche ed integrazioni al più noto decreto 626/1994 ed ha rivisitato le disposizioni normative contenute in numerosi decreti, ponendosi come unico testo di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il “Correttivo” Decreto Legislativo n. 106/2009.

Il 20 agosto 2009 entrano in vigore ulteriori modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106. Pertanto, il D. Lgs 81/08 viene modificato attraverso l'introduzione di disposizioni che correggono gli errori formali, integrano alcune parti del decreto e modificano taluni adempimenti, rivedendo principalmente l'entità delle sanzioni applicabili a seguito di eventuali inadempienze.

Sicurezza e salute sul lavoro: un po' di storia

I primi riferimenti normativi in merito alla salvaguardia dell'integrità fisica e morale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, li troviamo già nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 (Approvazione del Testo del Codice Civile) all'Art.2087 (**tutela delle condizioni di lavoro**) *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la responsabilità morale dei prestatori di lavoro”*.

Principio, quest'ultimo, sancito poi nell'Art. 41 della Costituzione cui si ispirano le leggi ed i decreti in materia, introdotti negli anni che seguirono: DPR n. 545 del 1955, DPR n. 303 del 1956, DPR n. 164 del 1956, D. Lgs. n. 277 del 1991, Legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori).

Trattasi di una ripetizione, negli anni, di norme sulla prevenzione degli infortuni



e sulle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, che di fatto restano meramente enunciative.

La svolta arriva con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro che portano alla promulgazione del D. Lgs. 626 del 1994 che, tra l'altro, trasforma la figura del Datore di Lavoro che, da responsabile passivo della sicurezza sul lavoro, diventa attore principale di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una valutazione che tiene conto anche degli aspetti organizzativi ed alla quale partecipano tutte le figure coinvolte nel processo produttivo. Il tutto finalizzato alla adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminare o ridurre i potenziali rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Il D. Lgs. 81/2008 e le OdV

IL Decreto ha introdotto novità rilevanti per le OdV dal momento che l'art. 2 annoverava tra i lavoratori i volontari come definiti dalla Legge 266/91 ed i volontari che effettuano il servizio civile. Per la prima volta il volontariato viene coinvolto direttamente nel testo di legge, generando allarme e disappunto nel mondo delle associazioni fino alla emanazione del decreto "correttivo" 106/09 del quale, di seguito, riportiamo le più significative innovazioni ai fini dell'applicazione della normativa alle OdV:

1. restano esclusi dalla figura di lavoratore i volontari come definiti dalla Legge n. 266/91 ed i volontari in servizio civile;
2. restano equiparati alla figura di lavoratore i volontari della protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa, del Soccorso Alpino e i volontari dei Vigili del Fuoco;
3. i volontari come definiti dalla Legge 266/91 e quelli in servizio civile, vengono equiparati ai lavoratori autonomi;
4. viene introdotta la figura del volontario di cui alla Legge n. 266/91 e del volontario in servizio civile che svolgono attività in un ambito dove sia presente l'organizzazione di un datore di lavoro.

Applicazione della normativa: due considerazioni

Qualora una OdV si avvalga dell'opera di lavoratori subordinati, la stessa è tenuta ad applicare tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in merito alla tutela dei lavoratori senza alcuna distinzione per quanto previsto per società o aziende con fini di lucro.

Attenzione: nel caso in cui la OdV si avvalga della sola opera dei volontari, non è identificabile un datore di lavoro e pertanto non è rilevabile alcun obbligo eccetto gli obblighi previsti dal comma 12bis dell'Art. 3, per stabilire le misure

di tutela da attuare nei confronti dei volontari.

Organizzazione della sicurezza

Il Datore di Lavoro

Il D. Lgs. 81/08, all'art.2 comma 1 lett. b definisce il Datore di Lavoro il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...”

Pertanto, qualunque associazione di qualsiasi tipo abbia in carico lavoratori o persone ad essi equiparati deve ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza. Nelle Odv viene identificato come datore di lavoro ogni singolo componente dell'organo direttivo.

Il Servizio di Prevenzione e di Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

È obbligatorio istituire il SPP presso quelle OdV che si avvalgono dell'opera anche di un solo lavoratore subordinato o ad esso equiparato. Si compone dell'insieme di persone e mezzi utili per la gestione della sicurezza (medico competente, addetti al primo soccorso, addetti alla prevenzione incendi, addetti alla gestione delle emergenze ecc.) per ognuno dei quali la normativa stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso e della formazione che devono seguire.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è la persona, interna o esterna all'azienda, in possesso di capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro per coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione. Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Previa la frequenza di un corso di formazione specifico, il ruolo di RSPP può essere ricoperto da persona interna alla OdV che svolge le funzioni di datore di lavoro.



Il Medico Competente

Il D. Lgs. 81/08 definisce medico competente “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora con il D.L. ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato

dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.”

La legislazione indica quali sono le attività per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per quelle ODV che si avvalgono dell'opera di lavoratori.

Per le ODV con soli volontari, questi ultimi possono avvalersi della sorveglianza sanitaria con oneri a proprio carico. È possibile rivolgersi presso Istituti di medicina del lavoro o presso un medico competente anche se non nominato dalla Odv.



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è persona eletta o designata, per rappresentare i lavoratori per tutto quanto concerne gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La figura del RLS non è prevista per le Odv che si avvalgono di soli volontari. Nelle Odv con lavoratori subordinati o equiparati, gli stessi provvedono alla elezione al loro interno. Qualora i lavoratori non intendono avvalersi di questa facoltà si fa ricorso al RLS territoriale.

GLI ADEMPIMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il D. Lgs. 81/08 definisce la valutazione dei rischi come “Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione [...]”. L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi è di esclusiva competenza del Datore di Lavoro e non è

delegabile ad altra persona. Per le OdV che svolgono le attività con ricorso a soli volontari non è rilevabile alcun obbligo di effettuare una vera e propria valutazione dei rischi. Sarebbe tuttavia opportuno operare in modo da poter stabilire le opportune misure di tutela da attuare per la sicurezza dei volontari.

Nel caso di OdV con numero di lavoratori superiore a 10, è obbligatorio redigere il DVR ai sensi ed in conformità degli artt. 28 e 29 del decreto.

Per le OdV con numero di lavoratori fino a 10, sussiste sempre l’obbligo della valutazione dei rischi con la sola eccezione che il D.L. può autocertificare di averla effettuata.



Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

L'art. 3 comma 12bis dispone che se il volontario svolge la propria opera nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

È altresì tenuto ad adottare misure utili ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le attività della organizzazione.

Il riferimento è per quelle OdV che in convenzione o per mero volontariato operano presso sedi pubbliche o private come ospedali, case di cura o come biblioteche, canili ecc. È fatto obbligo al D.L. ospitante, ottemperare a quanto richiesto dall'Art. 26 D. Lgs. 81/08, elaborando e consegnando alla OdV un documento di valutazione dei rischi che possono derivare da interferenze nelle attività.

I LUOGHI DI LAVORO E LA TUTELA DEI VOLONTARI

L'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei confronti dei volontari di cui alla Legge n. 266/91 e dei volontari che effettuano il servizio civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente Decreto.

Possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile.

Si applicano, pertanto, nei confronti dei suddetti volontari le disposizioni relative ai Lavoratori Autonomi di cui all'articolo 21 del Decreto.

Dall'analisi dell'articolo di cui sopra, appare evidente che la OdV, per le attività svolte dai volontari deve quanto meno garantire:

- l'uso di attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- l'uso, se necessari per l'attività svolta, dei dispositivi di protezione individuale;
- la possibilità di formazione inerente i rischi collegati alle attività svolte;
- la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria per le attività per cui è prevista.



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Abbiamo visto che le modalità di attuazione delle misure di tutela non sono integralmente a carico delle OdV, ma è evidente come ogni OdV debba valutare le proprie attività e la propria organizzazione per mettere in atto le misure di sicurezza collegate ai luoghi che, a qualsiasi titolo, vengono messi a disposizione dei volontari o di altri utenti.

La prevenzione degli incendi

I criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze sono quelli stabiliti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. Le OdV che si avvalgono dei lavoratori subordinati devono mettere in atto le misure organizzative e gestionali per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.



Queste stesse misure devono essere riportate in apposito piano di emergenza redatto dal datore di lavoro. All'esito della valutazione del rischio incendio bisogna provvedere alla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze e provvedere alla loro formazione.

Per le OdV con presenza di soli volontari, riteniamo che gli aspetti sopra evidenziati debbano essere presi in considerazione dell'affollamento dei locali soprattutto in caso di attività occasionali con presenza numerosa di persone estranee all'associazione.

Le attività di primo soccorso

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, disciplina l'attività di primo soccorso che il Datore di lavoro deve garantire nei luoghi di lavoro. In particolare il D.M. definisce le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti delle persone addette e la relativa formazione. In merito agli obblighi per le OdV, riteniamo che vadano applicati gli stessi principi adottati per la prevenzione incendi.

Segnaletica di sicurezza e vie di fuga

La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro viene utilizzata quando c'è l'esigenza di fornire una indicazione o una prescrizione alle persone che utilizzano i luoghi e si compone, a seconda dei casi, di un cartello, un segnale luminoso, un colore, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza sono contenute nel titolo V del Decreto Legislativo 81/2008 e negli allegati dello stesso Decreto dal XXIV al XXXII.

Le vie di fuga sono percorsi muniti di idonea segnaletica e senza presenza di ostacoli, che in caso di emergenza ed eventuale evacuazione, consentono di raggiungere un luogo sicuro. Riteniamo che le OdV

In senso orario: Uscita di sicurezza,
Estintore, Punto di raccolta,
Allarme antincendio.



che utilizzano proprie strutture debbano adottare la segnaletica adeguata ed individuare e segnalare le vie di fuga.

I dispositivi di protezione individuale

Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi che ne possono minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutti i DPI devono essere conformi alle Norme di cui al D. Lgs. 04/12/1992 n. 475 e sue successive modifiche.



Riteniamo obbligatorio per le OdV pretendere l'utilizzo dei DPI per i lavoratori dipendenti ma anche per i volontari che svolgono quelle attività per le quali i rischi ne richiedono l'uso.

Il D. Lgs. 81/2008 disciplina l'uso dei DPI negli articoli dal 74 al 79 con riferimento all'Allegato VIII.

LE SANZIONI

Il D. Lgs. 81/2008, alla violazione di ognuno degli obblighi introdotti associa una sanzione amministrativa o una di natura penale che, in genere, prevede la pena dell'arresto con l'alternativa dell'ammenda. Si ritiene opportuno non entrare nel merito ma, segnalare soltanto la rilevanza di questo aspetto per la molteplicità delle sanzioni applicabili e per la numerosità degli aspetti sanzionabili.

LE ODV DI PROTEZIONE CIVILE

Nei riguardi dell'Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, e ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed i volontari dei Vigili del Fuoco, le norme del D. Lgs. 81/2008 si applicano tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 13 aprile 2011 che ne disciplina l'applicabilità in ragione delle particolari modalità di svolgimento delle attività dei volontari.

Riteniamo opportuno illustrare alcune delle innovazioni introdotte dal decreto. Per prima cosa ritroviamo la definizione di Organizzazioni di Volontariato di protezione civile: "Ogni organismo liberamente costituito, ossia senza fine di lucro inclusi i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile che rivolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché di formazione e addestramento, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontari e gratuite dei propri aderenti."

È stata poi introdotta una deroga all'applicazione della norma del D. Lgs. 81/08 che deve tenere conto di particolare esigenze:

- necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- immediatezza operativa di uomini e mezzi;
- imprevedibilità e indeterminatezza degli scenari e quindi impossibilità di una valutazione dei rischi come da articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08.

Viene poi sancito il principio fondamentale che l'applicazione delle disposizioni del decreto non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile che investono carattere d'urgenza.

Obblighi per le OdV di Protezione Civile

Per quanto inerente l'equiparazione dei volontari di Protezione civile che ai lavoratori, il decreto stabilisce che il legale rappresentante delle organizzazioni deve provvedere alla formazione, informazione e addestramento nonché al controllo sanitario, che sarà disciplinato con ulteriore disposizione.

Resta fermo l'obbligo di dotare ciascun volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuali idonei allo specifico impegno prevedendone la formazione e l'addestramento all'uso.

Viene infine ribadito il principio in base al quale le sedi delle organizzazioni, salvo i casi in cui nelle stesse si svolge un'attività lavorativa, non sono considerati luoghi di lavoro.

Considerazioni Finali

Il comma 12 bis dell'articolo 3 del decreto stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di tutela vengono individuate con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile. Appare evidente che ogni OdV debba valutare attentamente le attività da svolgere, al fine di definire le misure da adottare per predisporre con il volontario un accordo scritto che preveda chiaramente le incombenze delle parti in ragione delle responsabilità introdotte dal decreto.

APPENDICE GLOSSARIO

Etichetta	Definizione
LAVORATORE	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro; sono equiparati: socio lavoratore, associato in partecipazione, tirocinanti, allievi e partecipanti corsi formazione, volontari di talune categorie.
DATORE DI LAVORO	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
AZIENDA	Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro.
DIRIGENTE	Persona che attua le direttive del datore organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa.
PREPOSTO	Persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
RSPP (Responsabile Del Servizio Di Prevezione E Protezione)	Persona in possesso di capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
MEDICO COMPETENTE	Medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore ai fini della valutazione dei rischi, ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
RLS (Rappresenta nte Dei Lavoratori Per La Sicurezza)	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
SORVEGLIANZA SANITARIA	Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.
PREVENZIONE	Complesso di disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali.
SALUTE	Stato di complesso benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.



VALUTAZIONE DEI RISCHI	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione.
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)	Documento (cartaceo e/o digitale) nel quale è inclusa la valutazione di cui al punto precedente).
PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno,
FORMAZIONE	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda.
INFORMAZIONE	Attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
ADDESTRAMENTO	Attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature e macchine
LAVORATORE AUTONOMO	Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)	Attrezzatura destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro.
PRIMO SOCCORSO	Insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà (ferita, o che si è sentita improvvisamente male), nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati (medico, infermiere o personale dell'ambulanza).

APPENDICE MODULISTICA

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (Utilizzabile fino al 30 giugno 2012)

Io sottoscritto _____

in qualità di Rappresentante Legale dell'Organizzazione di Volontariato (O.d.V.)

“ _____ ”
_____ con sede legale in
_____ (Prov.)

alla via _____ n. _____

esercitante la propria attività nelle seguenti sedi operative:

1) alla Via _____ n. _____
presso il comune di _____ (Prov.)

2) alla Via _____ n. _____
presso il comune di _____ (Prov.)

3) alla Via _____ n. _____
presso il comune di _____ (Prov.)

PREMESSO

che l'OdV non occupa più di 10 addetti o lavoratori conteggiabili;

che l'attività esercitata non rientra tra quelle sotto elencate *indicate nell'articolo 31 comma 6 lettere a), b), c), d.) g)*:

- aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto (aziende a rischio di incidente rilevante)
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- che, in relazione a quanto sopra, si è esonerati dall'obbligo di redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" (come definito all'art. 28 del D.Lgs. 81/08);

AUTOCERTIFICA

- di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- di aver adempiuto agli obblighi che derivano dalla valutazione effettuata:



- a) individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- b) programmando la loro esecuzione, nei tempi consentiti
- c) elaborando, quando necessario, le procedure richieste per svolgere in sicurezza le varie attività aziendali;
- d) procedendo alla manutenzione programmata delle attrezzature di lavoro e degli ambienti
- e) programmando gli interventi di informazione, formazione ed eventuale addestramento per:
 - i lavoratori
 - i dirigenti
 - i preposti (capiturno, capisquadra, capocantiere...)
 - gli incaricati della prevenzione incendi/evacuazione
 - gli incaricati del pronto soccorso
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
 - altro _____

PRECISA INOLTRE

che la valutazione è stata effettuata dalla sottoscritta OdV in collaborazione col:

- servizio di prevenzione e protezione interno
- servizio di prevenzione e protezione esterno (indicare quale _____)
- medico competente (indicare nominativo _____)
- altra consulenza tecnica (specificare _____)
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - RLS Aziendale (nominativo) _____
 - RLS Territoriale (nominativo) _____
- i Lavoratori
- altri (indicare) _____
- che sono stati considerati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli per le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché e i rischi connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi, come da art. 28 comma 1)
- che sono state identificate:
 - le misure di prevenzione attuate ed i dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati
 - le misure che garantiscono il miglioramento nel tempo della sicurezza raggiunta
 - le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli che vi debbono provvedere
- che sono state individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (come da art. 28 c. 2 lettera f)
- di aver dato informazione della presente autocertificazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) ed in mancanza di questo a tutti i lavoratori
- che nel ciclo produttivo non sono presenti sostanze cancerogene

• se nel ciclo produttivo sono presenti sostanze cancerogene, ai sensi dell'articolo 236 comma 4, la presente autocertificazione è integrata con i seguenti dati:

a) attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII al D. Lgs. 81/2008, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni (allegato n. ____);

b) i quantitativi di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (allegato n. ____);

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (vedi allegato n. ____);

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa (allegato n. ____);

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati (allegato n. ____);

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, le sostanze, i preparati eventualmente utilizzati come sostituti (allegato n. ____).

Firme

Legale Rappresentante OdV _____
(Datore di Lavoro)

Il RSPP _____

Il Medico Competente _____

Il RLS _____

Data certa _____, ____ / ____ / ____





Via Matteo Ripa, 4 84122 Salerno
Tel. 089.2756511 / Fax. 089.792080
Orari di apertura al pubblico
Dal Lunedì al Giovedì 9.30 13.30 / 16.00-18.00
Il Venerdì dalle 9.30 - 13.30

Numero verde 800 031 640
info@sodaliscsvsalerno.it
www.csvsalerno.it